

CRIMINOLOGIA

02

Jutta M. Birkhoff
Chiara Pieri
Mario Tavani

“**IL TACCHEGGIO:
FURTO O CHE ALTRO?**”

RASSEGNA ITALIANA DI
CRIMINOLOGIA
anno I - n. 2 - 2007

“Sottocategoria” del furto, uno dei comportamenti criminali più antichi e diffusi, anche il taccheggio è descritto sin dai tempi remoti, quando agili mani spogliavano le bancarelle dei mercati di quanto esposto al pubblico (Manzini, 1912).

Il furto è da sempre perseguito dalla legge, disciplinato, ad esempio, nel codice Zanardelli del 1889 agli articoli 402 e seguenti, e da tempo considerato comportamento illecito degno di particolare interesse anche per la psichiatria e la medicina legale. Ad esempio, nel 1920, i professori De Sanctis, psichiatra, e Ottolenghi, medico legale, entrambi docenti presso l'Università di Roma, così introducevano la trattazione di questa attività predatoria:

“questi reati, varissimi sono ispirati dal bisogno, dalla pigrizia, dalla cupidigia, dal piacere smodato dei godimenti (ambizione, giuoco, donne, divertimenti, ecc.), assumono secondo la intelligenza, le tendenze individuali, secondo le condizioni dell'ambiente le più varie forme. Dai furti semplici ai qualificati, dalle truffe ai falsi, fino alla rapina, al brigantaggio, agli avvelenamenti, nelle quali ultime forme, sono combinati coi più gravi reati contro le persone”.

Essi individuavano diverse motivazioni e vari tipi di furto, quello “domestico”, quello “campestre”, quello “in ferrovia”, quello nelle “biblioteche” (rientranti tra i “delitti per l'estetica”), quello qualificato, la truffa, il brigantaggio, la rapina, nonché il furto nei grandi magazzini, “furto cosiddetto à l'étalage”, che qui vogliamo trattare, descrivendolo come segue:

“altre forme di furto semplici - ma che richiedono per lo più maggior sveltezza, maggior capacità a delinquere - sono i furti cosiddetti à l'étalage: di oggetti esposti al pubblico, o nei carri o vanti alle vetrine non sorvegliate, fra questi sono pure a ricordare i moderni furti di biciclette. Furti caratteristici per l'ambiente in cui si esplicano e per le occasioni che li possono provocare sono i furti nei grandi magazzini. Ma quanta diversità di rei, dal delinquente trascinato veramente dal bisogno (sostanze alimentari, effetti di vestiario) o da sentimenti destati dagli oggetti stessi (ambizione, estetismo, ghiottoneria...) a coloro che si portano nei grandi magazzini allo scopo criminoso, con tutte le prevenzioni per l'esecuzione del reato, a coloro infine che alterati di mente, che sono rivelati dall'occasione e del reato che commettono”.

Questo particolare tipo di furto nascerebbe quindi o dal bisogno, o dall'attrattiva della merce, o da un preciso piano criminoso o da un disturbo psichico. Quanto alla sua modalità esecutiva, alcuni taccheggiatori agirebbero “con destrezza”:

“di carattere ben diverso è il furto con destrezza, a compiere il quale l'influenza occasionale è minima, massima quella delle attitudini individuali congeni-

te o acquisite. Si tratta di una serie di atti criminali, originati dallo stesso senso di cupidigia, ma rilevanti tutte le gradazioni della intelligenza, della destrezza, dell'audacia, dell'immoralità. “ (De Sanctis, Ottolenghi, 1920)¹.

La loro descrizione, seppure ormai datata nel tempo, sembra essere valedole ancora oggi.

Il furto è un comportamento complesso per la cui attuazione è necessaria la contemporanea presenza di tre elementi: una persona disposta a (e capace di) compierlo, un obiettivo o un bersaglio interessante (visibile, accessibile, inerte e di un certo valore o utilità) e la mancanza di un guardiano efficace in grado di impedirlo.

Il vocabolario definisce il “*taccheggio*” come “*furto aggravato, commesso da chi, entrando in una bottega col pretesto di fare acquisti, eludendo la sorveglianza degli addetti alle vendite, sottrae di nascosto ciò che gli capita a portata di mano (da tacca, nel senso gergale di truffa, originariamente debito; segnato per mezzo di tacche)*”. Si ruba quindi ciò “che capita a portata di mano”, semplicemente l’oggetto esposto più facilmente accessibile perché meno sorvegliato dal commerciante.

Il taccheggio costituisce per lo più di un’attività occasionale, rubando merci di modesto valore, meno controllate e di piccola taglia, facili quindi da nascondere in tasche o borse, comportamento che solitamente non scatena particolari sensi di colpa o vergogna, in quanto percepito come reato “senza vittima diretta”, essendo il proprietario dell’esercizio solitamente “anonimo” e “invisibile”.

Si tratta di un’attività solitamente liberamente scelta e attuata quando esiste l’occasione favorevole, fattore quest’ultimo già da tempo messo in evidenza: “*secondo Garofalo l’adagio ‘l’occasione fa il ladro’, malgrado la sua rispettabile antichità, è errato o piuttosto incompleto, andrebbe meglio formulato così: l’occasione fa sì che il ladro rubi*” (De Sanctis, Ottolenghi, 1920)².

E a proposito dell’occasione, un grande magazzino, per la strutturazione sua propria, può apparire il luogo ideale per rubare: l’esposizione aperta, la limitata protezione e sorveglianza delle merci in un sistema basato sul *self-service* stimola il desiderio del possesso, specie quando non si è in grado di poterlo acquistare per mancanza di mezzi, facilita l’azione e garantisce una scarsa probabilità di essere scoperti. In questo senso, recentemente il taccheggio è stato fatto rientrare tra i cosiddetti “reati di controllo”, “*quelli la cui scoperta dipende dall’attività di vigilanza di chi li subisce... qui la vittima si accorge del reato solo cogliendo in flagrante l’autore con i propri sistemi di sorveglianza*” (Barbagli, 1995)³.

1 De Sanctis S., Ottolenghi S. (1920), pp. 625-626

2 Garofalo cit. in, De Sanctis S., Ottolenghi S. (1920) p. 659

3 Barbagli M. (1995), p. 38

La criminologia, specie quella americana degli anni '30, si è spesso dedicata allo studio del furto, descrivendo, ad esempio, il ladro professionale, tra cui veniva annoverato anche chi ruba nei grandi magazzini contattando il venditore (*booster*) o all'insaputa di questo (*heel*), o in modo professionale, se appartenente al crimine organizzato, o, occasionalmente per il proprio consumo, se dipendente dell'esercizio stesso o cliente (*Sutherland*, 1937).

La criminologia ha avuto però per il taccheggio un interesse sostanzialmente incostante, con diverse battute di arresto e di "riscoperta", quali, ad esempio, alcune pubblicazioni al riguardo negli anni '60-'80⁴.

Lo spunto per soffermarci nuovamente sul taccheggio, correndo il rischio di richiamare nozioni da tempo note, è derivato dall'incarico, da parte di un'agenzia investigativa, di esaminare, dal punto di vista criminologico, la documentazione relativa ai furti commessi (e scoperti dagli agenti di sorveglianza) nell'arco di un anno in due grandi magazzini della provincia milanese, appartenenti a due diverse catene commerciali nazionali, al fine di programmare una più valida sorveglianza⁵.

Dalla documentazione che abbiamo analizzato sono emerse, tutto sommato, caratteristiche sovrapponibili a quelle riportate in letteratura. I limitati dati a nostra disposizione non potevano certo portare a proporre significative considerazioni generali, sia per la nostra insufficiente conoscenza dell'organizzazione di vendita di un grande magazzino, sia per l'esiguo numero delle schede che non consentivano un'elaborazione statistica scientificamente valida. Abbiamo unicamente constatato che si tratta di un reato che non si presta a facili generalizzazioni, se non quella che il taccheggio può essere attuato da ogni persona in un qualsiasi momento della sua vita, da cui la necessità di continuare le ricerche, se si vogliono individuare, ad esempio, specifiche giornate, orari, merce particolarmente "richiesta" per agevolare una sorveglianza più mirata. Ma questi sono problemi di altri.

Riprendendo quanto risulta dalla letteratura nazionale, ogni persona potrebbe cadere in tentazione di compiere questo tipo di reato: nella stragrande maggioranza dei casi si tratterebbe di soggetti italiani, ad iniziare dai 10-14 anni, con picco massimo tra i 15-19 (*Gatti, Fossa, Lusetti, Marugo*, 1994; *Traverso, Esposito, Leone, Ciappi*, 1994; *Gatti e coll.*, 1994)⁶, fino ad arri-

4 Per una articolata panoramica degli studi criminologici sul taccheggio svolti in diversi paesi nel corso degli anni '60-'70, si veda: *Traverso G.B.* (1975): "Ricerche criminologiche sul furto nei grandi magazzini a Genova", *Rass. Criminol.* Vol. VI, 211.

5 I risultati ottenuti sono stati illustrati nel corso del XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, svoltosi a Copanello il 19-21 settembre 2002.

6 Il gran numero degli studenti coinvolti in questo tipo di furto, è ampiamente documentato da recenti interviste "faccia-a-faccia" condotte in tre città italiane, Genova, Siena e Messina (1994). A Genova il 29,5% degli intervistati ammetteva di averlo

vare ai 24 anni, età dopo la quale si assiste ad una progressiva diminuzione, per aumentare nuovamente dopo i 60 anni. Queste fasce di età trovano una certa corrispondenza nell'analisi delle condizioni socio-economiche degli autori, rappresentati prevalentemente da studenti, notoriamente appartenenti alla fascia di età in cui esiste un "picco di massima frequenza di comportamenti delinquenti" (Benucci, Vitali, Bacci, Iemma, 1993), seguiti da casalinghe (Kaiser, 1985)⁷ e, in misura minore, da pensionati.

Minorenni e casalinghe sembrano quindi dividersi il primato di questo illecito. In particolare, lo studio di questi minorenni, di ogni estrazione sociale, ha evidenziato, in alcuni di essi, la presenza di disturbi di personalità, insufficienze intellettive, nevrosi, disturbi dell'umore, immaturità decisionale e emotiva, problematiche socio-ambientali, quali famiglie disgregate o multi-problematiche (Gatti e coll., 1994), disadattamento, insuccesso scolastico, emarginazione, a volte appartenenza a sottoculture. Sarebbero spesso spinti al reato dal desiderio di affermazione e di trovare una propria identità.

Le casalinghe ruberebbero invece per una forma di risentimento nei confronti della propria condizione di vita, specie al raggiungimento dell'età media, quando possono presentare una tendenza alla depressione e una minore tolleranza alla frustrazione, forse scaturite dal venir meno delle loro funzioni di madri o per un minor interesse mostrato loro dai mariti, o semplicemente perché non più soddisfatte del "ruolo secondario" che sentono di rivestire.

Quasi mai negli uni e nelle altre, il taccheggio sarebbe motivato da difficoltà economiche, trattandosi per lo più di una delinquenza "ludica", senza fini utilitaristici, scaturita dalla ricerca di una particolare tensione emotiva, connessa al brivido del rischio, o per acquisire prestigio nel gruppo, ovvero per noia o mancanza di impegni (Ponti, 1990).

Diverse indagini hanno comunque descritto le più diverse categorie di taccheggianti, quali disoccupati, operai, artigiani, commercianti, impiegati, professionisti ed industriali (Barbagli, 1995), oltre a tossicodipendenti⁸, persone con problematiche psichiche, nomadi, stranieri o minoranze etniche (Scardaccione, 1988)⁹, categorie queste ultime in cui predominerebbero necessità di vita e quindi una finalità di lucro (Bregoli, Filippini, Romano, 1992).

commesso (Gatti et al.), a Siena il 12,9% (Traverso et al.), e da una ricerca svolta nelle tre città contemporaneamente, risultava coinvolta una percentuale del 17,7% (Gatti et. al).

- 7 Secondo Kaiser (1985), il taccheggio sarebbe un reato tipicamente femminile e ne valuta il coinvolgimento fino nel 43% dei casi.
- 8 Tra questi, la maggior parte farebbe però uso di droghe cosiddette leggere, essendo, ad esempio, soggetti eroinomani più spesso responsabili di reati più "redditizi".
- 9 Quando sarebbe coinvolta una persona straniera o appartenente ad una minoranza

Solitamente, come già detto, il taccheggio costituirebbe un comportamento occasionale attuato dal singolo, a volte però, sarebbe realizzato in gruppo, dove c'è chi distrae l'eventuale sorvegliante mentre l'altro sottrae la merce.

Per quanto riguarda la tipologia della merce trafugata in rapporto alla peculiarità degli autori, risulta che gli studenti ruberebbero per lo più abbigliamento, cancelleria, profumeria e cosmetica, accessori (musica, video, hi-fi, hobbistica), le casalinghe, abbigliamento, alimentari, profumeria e cosmetici, mentre i pensionati ruberebbero per lo più generi di prima necessità (Bregoli, Filippini, Romano, 1992).

Fra i diversi approcci classificatori l'autore di furto nei grandi magazzini proposti nel tempo citiamo quello che individua il taccheggiatore "impulsivo", che non pianifica e ruba oggetti poco costosi, ma particolarmente attrattivi; quello "occasionale", per lo più minorenne, spinto da un bisogno di sfida o da pressioni dei coetanei; quello "episodico", spesso con problemi emotivi e psicologici; quello "dilettante", anche se ruba quasi abitualmente, in piena consapevolezza e in base ad un preciso calcolo costo/beneficio, percependo il furto come particolarmente proficuo e quello "semi-professionale", dove l'attività predatoria è parte integrante dello stile di vita (Moore, 1984).

Dai nostri dati ottenuti dal suddetto incarico sembravano potersi individuare, ben inteso in linea generale, tre tipologie di taccheggiatori, in parte sovrapponibili a quelle appena descritte.

La prima e più frequente forma di taccheggio (45-50% dei casi), che chiameremmo "d'impulso", può essere commessa indistintamente da qualsiasi tipo di cliente, che nota un oggetto per lui attraente, solitamente piccolo, poco costoso (5,00-15,00 €) e spesso del tutto inutile, oltre che accessibile economicamente, e sente l'impulso (proprio come un bambino di fronte alle caramelle) di impossessarsene indebitamente, in ciò ulteriormente determinato dal "sentire" la possibilità di non essere scoperto e poco consapevole della gravità sociale e giuridica del fatto. Questo tipo di taccheggio, non sembra essere particolarmente rilevante nell'economia dell'esercizio commerciale, dato il modesto valore della merce rubata.

Il secondo tipo, anche per frequenza (30-35% dei casi), è il taccheggio "d'uso", commesso per lo più da casalinghe, studenti o disoccupati, specie di sesso maschile. Il soggetto nota un oggetto di qualsiasi genere, non tanto attraente quanto utile, solitamente di costo medio (dai 15,00-25,00 €) e decide di trafugarlo nella speranza di non essere scoperto, determinato dal

etnica, invece di furto "occasionale", a volte, si tratterebbe invece di un reato "professionale", "senza tuttavia ricorrere ai canali della ricettazione. In tal caso il reato assicura ai suoi autori la sopravvivenza" (Scardaccione G., 1988).

fatto che “il gioco vale la candela”, ben consapevole della gravità del reato che commette. Essendo il valore della merce rubata maggiore rispetto al primo tipo, questi furti incidono già pesantemente sul bilancio del negozio.

Ancora maggiore è il danno subito dal grande magazzino in seguito al terzo tipo di taccheggio, quello “premeditato”, commesso ancora una volta da studenti e casalinghe e che forma il 15-25% dei casi. Il soggetto si reca nell’esercizio commerciale allo scopo di rubare ovvero allo scopo *anche* di rubare; ruba ben consapevole di ciò che fa e cerca di sottrarre merce facilmente occultabile, di valore relativamente elevato (oltre i 25,00 €) o più articoli per le finalità più varie. Può essere che rubi per necessità, ma solitamente per calcolo, è difficilmente individuabile, e, stranamente, tra questi sembrano prevalere le donne.

Notoriamente il codice penale vigente accusa di furto “*chiunque s’impone di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri ...*” (art. 624 c.p.) ed essendo il taccheggio attuato “con destrezza”, potrebbe configurarsi perfino un furto aggravato (art. 625, n. 4 c.p.), in quanto compiuto di nascosto, con l’inganno, il raggiro, evitando la vittima o facendo in modo che questa non si accorga di quanto sta accadendo, reato comunque perseguibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano circostanze aggravanti¹⁰.

In ambito giuridico vi è comunque notevole discussione per quanto riguarda il suo concreto inquadramento.

A partire dagli anni ‘70, dottrina e giurisprudenza sono state coinvolte in una serie di problematiche che, fino ai nostri giorni, hanno riguardato aspetti civilistici legati alla conclusione del contratto di compravendita¹¹ ed aspetti penalistici relativi alla qualificazione giuridica del fatto penalmente

10 Modifica introdotta dalla L. 205/99, entrata in vigore dal 13/07/99.

11 La recente dottrina civilistica ha chiarito che, al contrario di quanto in passato è stato sostenuto, la mera *adprehensio* della *res* da parte del cliente che preleva la merce direttamente dai banchi e dagli appositi scaffali di un supermercato non può essere sufficiente perché il contratto si intenda concluso, in quanto in essa non può individuarsi un’*accettazione* valida ai sensi dell’art. 1326 comma I c.c.. Essendo l’*accettazione* dichiarazione recettizia, e quindi produttiva di effetti solo nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, il proponente, titolare del grande magazzino, può avere conoscenza dell’*accettazione* del cliente solo nel momento in cui quest’ultimo presenta la merce alla cassa per il pagamento. In conclusione, quindi, la conclusione del contratto di compravendita tra titolare del supermercato e cliente e quindi il passaggio della proprietà del bene si raggiunge solo al *momento della presentazione alla cassa* che, di fatto, coincide con il pagamento. Prima di tale momento il cliente non può essere considerato proprietario né possessore del bene, il quale resta nella disponibilità del titolare del supermercato.

illecito, qualificato ora come truffa ora come appropriazione indebita ora come insolvenza fraudolenta¹².

Raggiunto però, oggi, unanime consenso sulla qualificazione della sottrazione di beni all'interno di grandi magazzini o supermercati come delitto di furto, punibile ai sensi del 624 c.p., una questione su cui vale la pena soffermarsi riguarda l'individuazione del momento in cui il delitto di furto possa dirsi consumato. In concreto, quale condotta realizza l'impossessamento richiesto dall'art. 624 c.p. affinché sia integrato il delitto di furto?

- 12 L'art. 640 c.p., rubricato *Truffa*, recita: "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito ...". Ormai unanimemente la giurisprudenza ha chiarito gli elementi distintivi tra truffa e furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, riconducendo a quest'ultimo l'ipotesi di sottrazione di merce nei supermercati. Infatti, mentre nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, nella truffa il possesso viene conseguito con un atto di disposizione dello stesso soggetto passivo, il cui consenso è indotto dagli artifici o raggiri posti in essere dall'agente. Nel caso che stiamo esaminando non c'è alcun atto di disposizione da parte del titolare dell'esercizio né di un suo rappresentante, quale potrebbe essere l'addetto alle casse. - L'art. 646 c.p., rubricato *Appropriazione indebita*, recita: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito, a querela della persona offesa, ...". Alla luce della ricostruzione civilistica in tema di conclusione del contratto, la sottrazione di beni all'interno di supermercati non potrà integrare la fattispecie di cui all'art. 646 c.p. a causa della mancanza del presupposto oggettivo fondamentale del possesso del bene in capo all'agente. Come già evidenziato, il titolare dell'esercizio resta possessore a tutti gli effetti, mentre il cliente esplica un mero potere di fatto sulla cosa nella sfera di vigilanza del possessore. - L'art. 641 c.p., rubricato *Insolvenza fraudolenta*, recita: "Chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un'obbligazione con il proposito di non adempierla, è punito a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, ...". Anche in questo caso il richiamo alla ricostruzione civilistica in tema di conclusione del contratto ci porta ad escludere l'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 641 c.p. all'ipotesi di sottrazione di beni in un grande magazzino. Se è vero che vi possono essere ipotesi in cui uno "stato di insolvenza", inteso come "impotenza a pagare", esista davvero (basti pensare al caso in cui l'avventore effettivamente non abbia disponibilità pecuniaria in tasca) e sia dissimulato dal cliente (anche mediante un comportamento silenzioso), lo stesso non può dirsi per l'altro presupposto richiesto dall'art. 641 c.p.: la necessità che l'agente abbia contratto un'obbligazione con l'intenzione di non adempierla. La compravendita all'interno di un supermercato si perfeziona, come abbiamo visto, solo quando l'accettazione della proposta viene resa nota al titolare dell'esercizio, tramite la persona addetta al servizio di cassa. Prima di tale momento, non essendovi alcun accordo, non può dirsi venuta ad esistenza alcuna obbligazione avente ad oggetto il pagamento della merce (principale obbligazione del compratore). Dal comportamento di chi sottrae della merce da qualche bancone e la occulta per evitare che altri lo vedano esula, senza dubbio, ogni, seppur tacita, volontà contrattuale!

La semplice apprensione da parte di un ipotetico cliente-ladro di un bene dagli scaffali di un grande magazzino non presenta alcun profilo di illiceità penale, tale condotta non ha di per sé alcuna idoneità delittuosa né univocità causale. Ma come inquadrare il comportamento del cliente che, dopo aver preso un bene da qualche stand o scaffale del grande magazzino, lo occulti sotto degli indumenti? Tale condotta è sufficiente ad integrare il delitto di furto?

Pronunce giurisprudenziali negli anni '70¹³ hanno ritenuto consumato il delitto di furto già in questo modo, ma l'art. 624 c.p. richiede, ai fini della configurabilità del furto, oltre alla sottrazione, il vero e proprio impossessamento del bene.

Per sottrazione s'intende *l'apprensione materiale della res* e, eventualmente, il suo temporaneo accantonamento in attesa di assicurarla lontano dalla sfera di controllo del proprietario. L'impossessamento si raggiunge, invece, con la *piena disponibilità della res*, con la totale possibilità di gestirla in concreto, lontano dalla vigilanza del precedente possessore. È ragionevole supporre che, all'interno di un supermercato, potrà dirsi che l'agente si sia impossessato del bene, e sia quindi colpevole di furto consumato, *una volta che abbia raggiunto l'uscita dopo aver superato l'ostacolo della barriera protetta mediante il congegno elettronico*.

Con il passare degli anni anche la giurisprudenza ha riconosciuto la distinzione tra sottrazione¹⁴ ed impossessamento e l'ha utilizzata al fine di distinguere l'ipotesi di furto tentato da quella di furto consumato, ritenendo quest'ultimo perfezionato solo con il definitivo impossessamento da parte dell'agente¹⁵. Il solo occultamento della merce non consente invece di qualificare penalmente il fatto come furto consumato, potendosi ravvisare in esso, al più, un tentativo, ai sensi dell'art. 56 c.p.¹⁶.

13 Cass. Pen., Sez. II, 18/06/1973, Mucci, in C.E.D. Cass., n. 126456.

14 "La sottrazione di merce dai negozi con vendita a self-service costituisce furto solo qualora si realizzi l'acquisizione di un possesso o di un potere di disposizione autonomo sulla res, ossia al di fuori della sfera di vigilanza e di controllo della persona offesa", Sez. V, 2/12/99, n. 1069, in *Studium Iuris*, 2000, 1016.

15 Tuttavia non mancano sentenze che ancora confondono i due requisiti determinando incertezza sulla corretta qualificazione dei fatti (Sez. V, 27/10/92, De Simone, in *Cass. Pen.*, 1994, p.935, n.529).

16 Di diverso parere Baldi (Baldi F., Ribadita la configurabilità del furto aggravato per l'ipotesi di apprensione di merce nei grandi magazzini non seguita da pagamento alla cassa, in *Cass. Pen.*, 1999, p. 2151) per il quale neanche l'ipotesi tentata sarebbe rinvenibile, qualificandosi il semplice occultamento come condotta neutra. Concordano per l'ipotesi tentata di furto Fiandaca G., Musco E., *Diritto Penale-Parte Speciale*, Zanichelli, Bologna, 1995, p.52.

Ancora a proposito del concetto di impossessamento possiamo anche evidenziare come, fintantoché l'agente non passi dalla cassa e non esca dal locale, la sua condotta si svolge entro una zona di vigilanza e di controllo da parte della vittima. Ciò vale, a maggior ragione, quando la merce esposta è sottoposta a controllo elettronico o quando si hanno congegni di telecamere a circuito chiuso seguite da un addetto su postazione fissa.

Anche la Corte di Cassazione, con recenti pronunce, insiste sulla necessità che la cosa mobile sia uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo affinché il furto sia consumato¹⁷.

Possiamo concludere questa parentesi giuridica aggiungendo che le principali circostanze speciali contestabili da parte dell'accusa a chi commette un furto in un grande magazzino sono quella della violenza sulle cose¹⁸ e quella dell'uso del mezzo fraudolento.

Queste due aggravanti, previste unitariamente dall'art. 625 n.2 c.p., sembrano peraltro potersi configurare anche in una sola condotta. La violenza esercitata sulla merce appresa, posta in essere al fine di rimuovere l'etichetta magnetica che farebbe scattare il sistema d'allarme predisposto all'uscita del supermercato, a ben vedere, è comportamento che può anche configurare un "mezzo fraudolento" per aggirare un ostacolo frapposto tra il reo ed il conseguimento da parte sua del possesso sull'oggetto materiale del delitto. Più in generale, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, è definita come "ogni attività insidiosa o straordinaria improntata ad astuzia o scaltrezza" e come "escogitazione capace di sorprendere o soverchiare con l'insidia la contraria

17 "In tema di furto, fermo restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema a self-service e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto, deve ritenersi che quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, si da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso". (Fattispecie di furto in supermercato in cui il ladro era stato sorpreso prima della cassa mentre occultava una bottiglia sotto gli indumenti, qualificato dalla Suprema Corte quale tentativo di furto), Sez.V, 21/01/99, in *Cass. Pen.*, 2000, p.3 84, n. 3642. In senso analogo Sez.V, 30/10/92, n. 192608, in *Cass. Pen.*, 1994, p. 935, n.530.

18 "In particolare, l'aggravante della violenza sulle cose si configura ogniqualvolta gli strumenti materiali predisposti per una più efficace difesa del patrimonio siano manomessi sicché per poter assolvere nuovamente alla loro funzione essi richiedano una più o meno complessa attività di ripristino. Integra pertanto l'aggravante in questione lo strappo dell'etichetta magnetica inserita su alcuni capi di merce offerti in vendita nei grandi magazzini e destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita, poiché essa costituisce mezzo di difesa approntato per quegli oggetti maggiormente esposti al rischio di essere prelevati dai banchi senza essere presentati alla cassa per il pagamento", *Cass. Pen.*, Sez.V, 1993, n.193805, in *Codice Penale*, a cura di Crespi A., Stella F., Zuccalà G., Cedam, Padova, 1996.

19 In tal senso, Sez. I, 17/12/1991, Sacco, in *Mass. Cass. Pen.*, 1992, f. 11,35.

volontà del detentore e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle cose proprie"¹⁹. Quest'ultima circostanza nella prassi è altresì integrata nell'accorgimento di nascondere gli oggetti prelevati dagli scaffali sotto gli abiti per poter eludere il controllo dei sorveglianti.

Alcune pronunce della Suprema Corte hanno configurato, inoltre, l'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.) nel furto compiuto eludendo la vigilanza dei commessi. Sembra, peraltro, che tale aggravante si presti maggiormente ad essere applicata all'ipotesi di furto realizzato in negozio in cui il venditore stesso consegna la merce dal banco ed in cui solo la destrezza può consentire al reo di asportarla senza essere visto dal negoziante²⁰.

In ogni caso va segnalato che, nella prassi quotidiana delle aule di giustizia, la rilevanza sostanziale delle aggravanti finora enunciata è estremamente ridotta poiché il più delle volte sono riconosciute al reo attenuanti generiche prevalenti a causa del modico valore dei beni che sono solitamente rubati all'interno di un grande magazzino. L'uso delle attenuanti generiche risulta utile per ammortizzare la severità delle sanzioni previste dal codice penale per il furto aggravato e costituisce un'alternativa ad altre strade che, per raggiungere lo stesso scopo, ricorrono alla configurazione di ipotesi meno afflittive se non alla tesi della irrilevanza penale del fatto.

In sintesi, seppure si tratta di una fattispecie delittuosa variamente interpretata, sembra che

“giuridicamente, il furto nei grandi magazzini non presenta alcun interesse particolare, anzi viene considerato dalla legislazione penale italiana come uno dei pochi casi di furto semplice, in cui possono non comparire le circostanze aggravanti previste dall'art. 625 del codice penale e quasi sempre presenti in questo tipo di condotta deviante ... il taccheggio può appartenere a quella categoria di reati minori per i quali ci si muove sempre più decisamente verso la depenalizzazione” (Scardaccione, 1988).

20 Anche la fattispecie del furto tentato può manifestarsi in forma circostanziata e, in particolare, se le circostanze siano interamente realizzate, riguardando elementi preesistenti o concomitanti rispetto all'esecuzione del reato, esse danno vita alla figura del cd. “furto tentato circostanziato”, nel caso in cui invece neanche le circostanze si siano perfezionate, avremo il “tentativo di furto circostanziato” o “furto circostanziato tentato”. Quanto alla prima ipotesi, l'art. 56 c.p. comma I si combina con una circostanza speciale del delitto di furto dando luogo ad un “tentativo aggravato” (ipotesi classica di furto nei supermercati). La condotta del soggetto che, strappato il congegno metallico, si avvia verso l'uscita è certamente più grave di quella di chi tenta semplicemente di superare indenne il controllo del personale. L'applicazione delle circostanze al tentativo di furto, non costituisce una mera disquisizione teorica se si considera la procedibilità su querela del furto semplice introdotta da recenti provvedimenti legislativi di depenalizzazione.

In sua vece si ipotizzerebbero, infatti, provvedimenti civili o amministrativi, specie quando il fatto coinvolge un minore, come già previsto in altre realtà europee. Ad ora, mancando però alternative concrete, si seguirebbe spesso la prassi giudiziaria tendente all'applicazione del perdono giudiziale.

Oltre ad essere quindi una fattispecie di reato variamente interpretata, il taccheggio presenta un'ulteriore caratteristica peculiare, quella cioè di essere raramente passabile delle sanzioni previste e ciò specie per le scarse denunce presentate dall'esercente del negozio, anche se coglie l'autore in flagranza di reato.

Secondo recenti stime nazionali, infatti, ogni anno, oltre 100 mila persone sarebbero colte in flagranza di reato da sorveglianti in borghese (Barbagli, 1995), ma secondo alcuni solo circa il 3% (Paglieri, 1985) o, secondo altri, il 6%-8% (Bregoli, Filippini, Romano, 1992), subirebbe una denuncia.

I commercianti reputerebbero, di fatto, controproducente denunciare il furto attuato da un cliente, in quanto, oltre che potenziale ladro, rappresenta anche, e specialmente, un ipotetico acquirente. La decisione di sporgere, o meno, denuncia sarebbe il frutto di una attenta analisi costi/benefici, fra cui va anche considerata la perdita di almeno due mezza giornate di lavoro di un dipendente (una per chiamare e attendere la polizia o per andare in questura, l'altra per partecipare all'eventuale procedimento penale), eventuale denuncia influenzata, a volte, dalla nazionalità, dall'occupazione, o meglio dalla disoccupazione, e dalla eventuale recidiva degli autori,

“perché più degli altri vengono percepiti come ladri abituali e dunque come una minaccia per il futuro. La quota dei denunciati cresce inoltre con l'età, raggiungendo il valore massimo fra i 25 ed i 35 anni, e poi decresce” (Barbagli, 1995).

Invece della denuncia, sembra invece prevalere un atteggiamento di tipo preventivo: i negozianti si muniscono di investigatori privati o di apparecchiature di rilevazione, cercando così di trasmettere il messaggio “se rubi, ti vedo e non la passi liscia”. Se però ciò non dovesse bastare, al fine di pareggiare i conti, recuperare cioè sia le spese sostenute per l'acquisto delle apparecchiature di rilevazione e per il pagamento del personale di sorveglianza, sia il mancato guadagno derivato dai furti, aumentano inevitabilmente il prezzo al consumo.

Secondo alcune indagini di mercato, infatti, ogni negozio, a causa del taccheggio, tentato o consumato principalmente per sfida e divertimento, almeno una volta durante la vita da una persona su otto, di cui i due terzi rappresentati da clienti e un terzo da dipendenti stessi dell'esercizio, subirebbe perdite nel fatturato annuo variabile dal 2% al 5-6%, perdite rientran-

ti nelle cosiddette “differenze inventariali” (Mascellino, 2004), addebitate, sostanzialmente, alla clientela.

Nemmeno il consumatore, anche se direttamente danneggiato dall'aumento dei prezzi, sembra interessato a denunciare chi ha visto rubare, in quanto solo un cliente su quattro, specie se maschio, sarebbe disposto a farlo, prevalendo invece l'atteggiamento del “meglio non immischiarsi, che se ne occupi il negoziante”, specie di fronte ad adolescenti, donne di mezza età o anziani, contribuendo così ad aumentare il numero oscuro del reato. Sulla sua eventuale scelta di denunciare inciderebbe soprattutto il sesso, l'età, l'aspetto esteriore, l'abbigliamento, l'apparente appartenenza dell'autore a categorie “marginali” o altre etnie. Anche in questa fattispecie si evidenziano dunque pregiudizi, che tendono a voler vedere punito il “diverso”, seppure di modeste proporzioni, dato che, sostanzialmente, non sembra suscitare rilevante indignazione né importante reazione sociale.

Nonostante si tratti quindi di un illecito molto frequente, con ripercussioni economiche non trascurabili, ma in realtà difficilmente quantizzabili in modo preciso, anche perché non sembra essere nell'interesse dell'esercente farli conoscere, ormai non fa più notizia, venendo considerato dall'opinione pubblica, nonché dai gestori dei negozi stessi, un fenomeno quasi “normale”. Se ne sente, a volte, parlare quando l'autore è affetto da cleptomania, categoria questa coinvolta però in minima percentuale, stimata fra l'1% e l'8%, da cui si deduce che nella quasi totalità dei casi si tratta di persone, sia clienti sia dipendenti dell'esercizio stesso, libere da disturbi di natura psicopatologica.

Quali considerazioni possiamo trarre? Nel taccheggio entrano in gioco le caratteristiche tipiche dell'attuale e maggioritario sistema di vendita e cioè il contatto diretto tra pubblico e merce, lo scarso controllo della stessa da parte del personale e una forte pressione affinché i clienti acquistino la maggior quantità di merce possibile, caratteristica questa definita da alcuni sociologi come “seduttiva”, aggettivo che ben si addice anche al fatto che si ruba anche per il valore simbolico attribuito all'oggetto in sé,

“non per fare denaro rivendendo l'oggetto rubato, ma proprio per l'alto contenuto di affettività che viene conferito al possesso di certi beni di consumo”
(Ponti, 1999).

Inoltre, il grande magazzino viene percepito come qualcosa di impersonale, senza un preciso proprietario, e, quindi, rubando non si provano particolari sentimenti di colpa (Bandini, Gatti, 1987), stimolati poi dall'elevata prospettiva di non essere scoperto e, se del caso, a non essere passabile di particolare sanzione.

Il taccheggiatore sembra essere un ladro *sui generis*: mentre oggi si fanno notevoli sforzi, anche economici, per tutelarsi da eventuali furti in casa, della macchina, del telefonino, si evitano certe strade in determinati orari della giornata per paura di essere scippati o rapinati, quando si vede un ladro in negozio, lo si reputa quasi “normale” (notasi, ad esempio, la facilità con cui i ragazzi nei *self-report*, ammettono di avere attuato tale comportamento), anzi sembra quasi esistere una certa condivisione della scelta delinquenziale, forse, pensando di poter commettere lo stesso illecito nella quasi certezza di non essere visto o denunciato. Nemmeno i negozianti sembrano dare gran peso al fatto, risolvendo il problema con apparecchiature e personale di controllo, “compresi nel prezzo”, che il consumatore poi pagherà. In effetti, vi è dunque chi paga: il pubblico, che è anche quello che commette il reato e così l’equilibrio si ristabilisce! Nemmeno le forze dell’ordine e la giustizia sembrano ansiose di preoccuparsene, dato che vi è una delinquenza sicuramente più importante che porta già ad un loro sovraccarico di lavoro, e la “soluzione” che si è trovata sembra soddisfare anche loro.

Il taccheggio viene quindi ormai considerato un reato minore, un comportamento illecito quasi “normale”, e che quindi non desta particolare interesse e allarme. In sostanza, dalla nostra riflessione sembra emergere che venga quasi considerato alla stregua di una semplice perdita di guadagno da parte del commerciante da mettere in conto al cliente.

Vi è da chiedersi però se quest’atteggiamento, estremamente indulgente, non sia anch’esso causa dalla crescente tendenza a rubare nei negozi. Non bisogna al riguardo dimenticare, come insegna la teoria dell’anomia, che quando le norme perdono di credibilità, la condotta di molti sarà orientata alla loro inosservanza.

Quello che desideriamo sottolineare è che, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un fenomeno che viene da una parte ridimensionato volutamente dalla legge penale (reato minore perseguibile solo a querela, tendenze più recenti sono quelle della depenalizzazione) e sempre meno considerato dalle forze dell’ordine per ragioni di ordine tecnico operativo, dall’altra, quasi di conseguenza, sempre meno studiato nell’ambito criminologico, come anche recentemente lamentato

“nel campo degli studi psicocriminologici riguardanti il furto, la trattazione specifica del taccheggio... è piuttosto scarsa. Eppure tale fenomeno è inconfutabilmente di notevole rilievo sociale ed economico” (Bregoli, Filippini, Romano, 1992).

In pratica, un comportamento penalmente definito e che dovrebbe essere di grande interesse criminologico, specie in seguito alla crescente diffusione del furto in tutto il mondo, in apparente contrasto con le migliorate condizioni economiche degli ultimi decenni, ma evidentemente

“quando il reddito pro-capite cresce, i furti e le rapine si moltiplicano”
(Barbagli, 1995),

diviene un fenomeno di mero interesse psico-sociologico.

Personalmente riteniamo che, pur condividendo la valenza sociale del taccheggio, si dovrebbe meglio definirlo nell’ottica criminologica per finalmente decidere se intraprendere misure di politica criminale e quali, ovvero se dirigere gli sforzi verso un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa il problema nella speranza di una positiva azione di educazione civile.

Bibliografia

- ANTOLISEI F. (1986): *Manuale di diritto penale, parte speciale*, I, Giuffrè, Milano.
- BALDI F. (1999): “Ribadita la configurabilità del furto aggravato per l’ipotesi di apprensione di merce nei grandi magazzini non seguita da pagamento alla cassa”, *Cass. Pen.*, 2151.
- BANDINI T., GATTI U. (1987): *Delinquenza minorile*, III ed., Giuffrè, Milano.
- BARBAGLI M. (1995): *L’occasione e l’uomo ladro. Furti e rapine in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- BENUCCI G., VITALI M., BACCI M., IEMMA N. (1993): “Criminalità minorile a Terni: indagine sulle denunce presentate presso i carabinieri e la polizia di Stato di Terni dal 1982 al 1987”, *Rass. It. Criminol.*, 2, 207
- BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F.D., NATOLI U. (1988): *Diritto civile. Fatti ed atti giuridici*, Utet, Torino.
- BREGOLI M. G., FILIPPINI G., ROMANO C.A. (1992): “Aspetti psicosociali del furto nei grandi magazzini del territorio di Brescia”, *Rass. It. Criminol.*, 1, 13.
- CRESPI A., STELLA F., ZUCALÀ G. (a cura di) (1996): *Codice Penale*, Cass. Pen., Sez.V, 1993, n.193805, Cedam, Padova.
- DE SANCTIS S., OTTOLENGHI S. (1920), *Trattato pratico di psicopatologia forense per uso dei medici, giuristi e studenti*, Sezione II, cap. II, Società Editrice Libreria, Milano.
- FIANDACA G., MUSCO E. (1995): *Diritto Penale - Parte Speciale*, Zanichelli, Bologna.
- GATTI U., FOSSA G., LUSETTI E., MARUGO M.I. (1994): L’intervista “faccia-a-faccia” ed il questionario “autosomministrato”: due metodi a confronto nella rilevazione della delinquenza minorile, *Rass. It. Criminol.*, 1, 63.
- GATTI U., FOSSA G., LUSETTI E., MARUGO M.I., RUSSO G., TRAVERSO G.B. (1994): “La devianza “nascosta” dei giovani. Una ricerca sugli studenti di tre città italiane”, *Rass. It. Criminol.*, 2, 247.
- Il Nuovo Zingarelli* (1986): *Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna.
- KAISER G. (1985): *Criminologia*, Giuffrè, Milano.
- LION M. (1971): “Considerazioni in tema di furto nei supermercati”, *Giurisprudenza di Merito*, 72.
- MANCINI D. (2000): “Il furto nei supermercati: la linea di confine tra tentativo e consumazione”, *Cass. Pen.*, 608.
- MASCELLINO S. (2004): *Shoplifting, Psicologia e Giustizia*, anno V, n. 2.
- MANZINI V. (1912): *Le varie specie del furto nella storia e nella sociologia*, Utet, Torino.
- PALIERI C.E. (1985): *Minima non curat praetor*, Cedam, Padova.

110

•
criminologia
•

PONTI G.L. (1990): *Compendio di Criminologia*, Cortina, Milano.

PONTI G.L. (1999): *Compendio di criminologia*, Cortina, Milano.

SCARDACCIONE G. (1988): "Il furto nei grandi magazzini", in: FERRACUTI F. (a cura di): *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 10, Giuffrè, Milano, 303.

SUTHERLAND E.H. (1937): *Professional Thief*, University of Chicago Press, Chicago.

TRAVERSO G.B. (1975): "Ricerche criminologiche sul furto nei grandi magazzini a Genova", *Rass. Criminol.* Vol. VI, 211.

TRAVERSO G.B., ESPOSITO R., LEONE G., CIAPPI S. (1994): "I risultati di uno studio pilota sulla delinquenza giovanile condotta a Siena con la tecnica dell'autorilevazione", *Rass. It. Criminol.*, 3, 397.